

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

Direzione generale per lo sviluppo del territorio,
la programmazione ed i progetti internazionali

CONVENZIONE

tra

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

e

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi) a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.

PREMESSO

- Che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- Che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;

- 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
- 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- Che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
 - Che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macroaree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
 - Che, come si evince dall'Allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;
 - Che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - Che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
 - Che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
 - Che nell'ambito del predetto Asse Tematico E il Piano Operativo in argomento ha assegnato 30 milioni di euro per la realizzazione di "Interventi di Rigenerazione Urbana" nella Regione Emilia-Romagna;
 - Che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 286 del 14 giugno 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 4 luglio 2017 – n. 21942, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata individuata quale struttura responsabile per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana afferenti all'Asse E del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, con risorse finanziarie a disposizione pari a 30 milioni di euro;

- Che la Regione Emilia Romagna ha in corso la definizione del Bando per individuare gli interventi da finanziare ed i relativi soggetti attuatori;
- Che in detto Bando si prevede che ciascun Soggetto attuatore candidi una complessiva strategia di rigenerazione urbana per un ambito/contesto identificato sul proprio territorio, costituita da uno o più interventi pubblici e/o privati, e da possibili ulteriori azioni a supporto della strategia stessa (quali a titolo non esaustivo: concorsi di progettazione, percorsi partecipativi, azioni di sostegno o finanziamento ad esempio per le attività commerciali o produttive eventualmente coinvolte nel programma di lavoro, ecc.)
- Che, impegnandosi comunque con risorse proprie ad una quota di cofinanziamento, ogni Soggetto attuatore individui, all'interno della strategia proposta, uno o più interventi pubblici o di interesse pubblico per i quali richiedere il finanziamento a valere sulle risorse disciplinate nella presente convenzione, realizzati da soggetti istituzionalmente competenti secondo le vigenti normative in materia, che per fattibilità tecnica ed economica consentano il rispetto dei vincoli temporali di cui all'art. 6 della convenzione;
- Che, al fine di assicurare un efficace utilizzo delle risorse soprarichiamate e destinate alla realizzazione degli "Interventi di rigenerazione urbana" garantendo il migliore conseguimento degli obiettivi previsti, si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 2 lett. a) della Delibera CIPE n. 25/2016, sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione Emilia Romagna, che riconosca alla Regione un forte ruolo di Coordinamento multilivello e validazione delle proposte;
- Che detta Convenzione disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare possibili criticità procedurali che possano ritardare l'attuazione medesima;
- Che la Regione con delibera di Giunta n. 487 del 5 aprile 2018 ha approvato lo schema della presente Convenzione e delegato per la relativa sottoscrizione della stessa il Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente, Ing. Paolo Ferrecchi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 (Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero) e la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come Regione) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana di cui all'Allegato 1, previsti nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, approvato dal CIPE con delibera n. 54 del 01/12/2016 (Asse Tematico E – Altri interventi), per l'importo complessivo di cui all'art. 4.

Il presente atto impegna altresì la Regione, entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, ed a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione dei Soggetti attuatori mediante il Bando di cui in Premessa, ad integrare e trasmettere al Ministero il prospetto completo degli interventi oggetto di finanziamento, implementando ed integrando in tal modo l'Allegato 1.

ART. 3 (Durata)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, integrato come previsto dal precedente art. 2, che concorrono complessivamente alla realizzazione del Bando regionale per la rigenerazione urbana.

I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi con riferimento a ciascuno degli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione o dal Soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art. 6.

ART. 4 (Contributo statale)

L'importo del contributo di cui all'art. 2, riconosciuto alla Regione per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana è complessivamente pari ad euro 30.000.000,00 ed è erogato a favore di ciascun Soggetto attuatore con le modalità di cui al successivo art. 8.

La Regione provvede a monitorare lo stato di avanzamento degli interventi e del piano operativo nel suo complesso, a segnalare al Ministero eventuali criticità o ritardi, e a validare le attività di monitoraggio dei Soggetti attuatori con le modalità indicate al successivo art. 11.

Su richiesta motivata della Regione gli importi destinati ai singoli interventi possono essere oggetto di rimodulazione, nel rispetto delle procedure di cui alle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016 e Circolare n. 1 del 26 maggio 2017 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno

La Regione, attraverso la sottoscrizione dell'atto negoziale di cui all'art. 12, prevede l'impegno del Soggetto attuatore a garantire l'attuazione degli interventi secondo il cronoprogramma concordato, nonché il loro completo finanziamento per l'eventuale parte non coperta dal contributo statale, e conseguentemente la funzionalità dei medesimi interventi.

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità del Soggetto Attuatore.

ART. 5 (Referenti Ministeriali e Referente Regionale del Procedimento)

Il Ministero, designa quali referenti del Progetto il Dirigente Responsabile dell'Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, pianificazione, programmazione di settore e negoziata, nonché il Dirigente Responsabile del coordinamento dell'assetto del territorio, programmi e progetti europei di sviluppo spaziale ed urbano ciascuno in ragione del proprio ambito di competenza in ragione all'attuazione della presente Convenzione.

La Regione nomina quale Referente del Procedimento il Dirigente Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative per l'attuazione del programma di interventi di cui all'Allegato 1 integrato come previsto dal precedente art. 2.

Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento per ciascun intervento oggetto di finanziamento ed acquisisce dal Soggetto attuatore tutte le informazioni a tal fine necessarie.

ART. 6 (Tempi di attuazione)

La Regione s'impegna ad assumere, per il tramite del Soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti agli interventi previsti all'Allegato 1, integrato come previsto dal precedente art. 2, entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi e previste dalla presente convenzione.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorché sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture) ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi di cui trattasi.

ART. 7 (Sostituzione del soggetto attuatore)

Qualora il Soggetto Attuatore non possa garantire per qualunque motivo il rispetto delle tempistiche concordate negli atti negoziali di cui all'art. 12, la Regione, nell'ambito della rimodulazione di cui all'art. 4 comma 3, fissa un termine ultimo per l'esecuzione dell'adempimento decorso il quale comunica, nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'art. 11, la sostituzione con altro Soggetto attuatore in graduatoria, previa verifica che lo stesso possa assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2019.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i tempi possono essere rimodulati dalla Regione, fermo restando l'obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per ciascun intervento entro il 31 dicembre 2019.

La rimodulazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero ai fini delle erogazioni di cui all'art. 8.

La Regione regola i propri rapporti con il Soggetto attuatore subentrante con l'atto negoziale di cui all'art. 12 e nello stesso atto prevede obblighi per il soggetto subentrante coerenti con la presente convenzione.

ART. 8 (Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'art. 4 è erogato a ciascun Soggetto attuatore, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 1 integrato come previsto dal precedente art. 2, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regione propone, se del caso, l'adeguamento entro il 30 giugno di ciascun anno del cronoprogramma di spesa riportato nell'Allegato 1 integrato come previsto dal precedente art. 2.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54.

La Regione, attraverso la sottoscrizione dell'atto negoziale di cui all'art. 12, prevede l'impegno del Soggetto attuatore a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse eventualmente già erogate in applicazione della presente Convenzione

per la quota inerente gli interventi per la cui esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2019, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse erogate al Soggetto attuatore in applicazione della presente convenzione avviene entro 60 giorni dall'esercizio, da parte dello stesso ente territoriale, della facoltà di cui all'articolo 7, ovvero dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 qualora non sia stata assunta la prescritta obbligazione giuridicamente vincolante.

ART. 9 (Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2014, secondo quanto previsto dalla circolare del M.C.T.M. 1/2017, ed in particolare:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente)
- assunte nel periodo di validità dell'intervento
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti di finanziamento, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia cofinanziato con risorse proprie del Soggetto attuatore, ovvero che la copertura finanziaria sia assicurata con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.

Per ciascun intervento sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica – ivi inclusi oneri per il collaudo – ed amministrativa dell'intervento, nonché eventuali spese finalizzate ad incrementare la qualità complessiva della proposta, sostenute dal Soggetto attuatore.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra.

ART. 10 (Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione degli interventi, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016.

ART. 11 (Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva di verificare con proprio personale, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento degli interventi di cui all'Allegato 1 integrato.

La Regione s'impegna a garantire al personale del Ministero ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

La Regione si impegna altresì:

- a monitorare e validare, quale presupposto per l'erogazione, i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54. I dati debbono essere inseriti ed aggiornati da parte di ciascun Soggetto Attuatore nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. La Regione si impegna a garantire, anche per il tramite del Soggetto attuatore, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili;
- a garantire che ciascun Soggetto attuatore adotti un sistema di contabilità separata per gli interventi di cui all'Allegato 1 integrato come previsto dal precedente art. 2.

ART. 12 (Rapporti tra la Regione ed i Soggetti attuatori)

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la Regione s'impegna a regolare i rapporti con ciascun Soggetto attuatore per mezzo di specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto dei cronoprogrammi degli interventi di cui all'Allegato 1, integrato come previsto dal precedente art. 2.

ART. 13 (Pubblicità avanzamento dell'intervento)

La Regione si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio sito istituzionale degli interventi ammessi a finanziamento con i rispettivi cronoprogrammi.

La Regione si impegna, altresì, a prescrivere al Soggetto Attuatore il rispetto dell'obbligo di monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali, dell'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.

ART. 14 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le disposizioni delle delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

ART. 15 (Efficacia)

La presente Convenzione è immediatamente vincolante per la Regione, mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Allegato 1 - Piano operativo di investimento

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Ing. Gennaro De Vivo (*firmato digitalmente*)

Dott. Danilo Scerbo (*firmato digitalmente*)

Per la Regione Emilia-Romagna:

Ing. Paolo Ferrecchi (*firmato digitalmente*)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1	Settore	Altri settori	
2	Titolo Intervento/Linea di azione	Interventi di Rigenerazione urbana	
3	Costo totale		€ 30.000.000
4	Fonti di finanziamento	FSC	€ 30.000.000
5	Oggetto dell'intervento	Lavori	€ 30.000.000
		Servizi e forniture	
		Aiuti alle imprese	
6	Localizzazione dell'intervento	I centri urbani del territorio regionale.	
7	Soggetto attuatore	i Comuni.	
8	Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione	Saranno predisposti bandi per l'assegnazione di risorse necessarie alla realizzazione di progetti ed interventi di rigenerazione urbana, selezionati i progetti sulla base di specifici criteri predefiniti, assegnate le risorse e monitorata l'attuazione con verifica dei risultati conseguiti.	
9	Livello progettuale	livelli progettuali differenziati, già in corso ed a diversi gradi di definizione, in quanto la complessità degli interventi implica una già avviata elaborazione, quantomeno di massima e/o preliminare.	
10	Linea di azione	sostenere processi e progetti di rigenerazione - differenziati sia spazialmente che per tipologia di interlocutori pubblici-privati – di parti significative di tessuti e/o di polarità urbane che possano innescare processi rigenerativi più ampi del loro diretto campo di azione, ovvero che stimolino ulteriori interventi di riqualificazione edilizia dei tessuti urbani limitrofi grazie al loro potenziale rigenerativo dei valori immobiliari e patrimoniali del contesto circostante.	
	Obiettivi dell'intervento	sostenere e consentire l'avvio di interventi di rigenerazione urbana capaci di fungere da volano sia verso i potenziali interlocutori diretti dell'intervento progettato che per ambiti spaziali circostanti più ampi del perimetro dell'intervento stesso. I criteri di selezione degli interventi dovranno garantire un rilevante effetto moltiplicatore.	
	Coerenza programmatica	si sta concludendo il confronto con la società regionale per la predisposizione della nuova legge urbanistica regionale. La Giunta regionale proporrà all'Assemblea legislativa il nuovo testo di legge entro un paio di mesi e si pensa che possa entrare in vigore a metà dell'anno prossimo. La legge che ha al suo centro la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, punta ad una forte riqualificazione dei sistemi insediativi che ne innalzi nettamente le capacità resilienti a fronte di tutte le diverse vulnerabilità che li minacciano, non ultima quella dei cambiamenti climatici. I temi della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica si incrociano alla centralità di una forte riqualificazione degli spazi pubblici e della città pubblica in generale, con una particolare attenzione ai sistemi della mobilità e dell'accessibilità. In questa ottica la nuova legge privilegia il progetto urbano quale ambito e terreno su cui innestare la rigenerazione del sistema urbano e gli assegna anche il compito di puntare ad una maggiore qualificazione edilizia ed architettonica degli interventi quale elemento necessario per la rigenerazione patrimoniale dello stesso. La possibilità di accompagnare l'avvio della nuova stagione urbanistica, incentrata sul progetto urbano, con il sostegno ad interventi e progetti di rigenerazione urbana rilevanti, è ciò che può dare il segno tangibile e concreto della strada che si vuole intraprendere.	

Cronoprogramma delle attività:

attività	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
selezione degli interventi mediante bando regionale			31/03/2018					
Conclusione Gara da parte dei soggetti attuatori degli interventi				31/12/2019				
Conclusione Lavori per la realizzazione							31/12/2022	

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo fondi regionali FSC 2014-2020			€ 3.000.000	€ 7.000.000	€ 11.500.000	€ 7.000.000	€ 1.500.000	